

Testo coordinato con le modifiche apportate dalla deliberazione 92/2023/R/eel

**DELIBERAZIONE 28 FEBBRAIO 2023
84/2023/R/EEL**

**RIATTIVAZIONE DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI IMPORTAZIONE VIRTUALE AI
SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ ARG/ELT 179/09**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1240^a riunione del 28 febbraio 2023

VISTI:

- Il Regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 (di seguito: Regolamento REMIT);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 22 marzo 2010, n. 41;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: legge 28 dicembre 2015);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022 n. 15 (di seguito: decreto-legge 30 dicembre 2021);
- il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo economico 290/ML/6/2016 del 20 luglio 2016 (di seguito: decreto direttoriale 290/ML/6/2016);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2009, ARG/elt 179/09, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 179/09);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 666/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2016, 21/2016/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2016, 228/2016/I/eel e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 492/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2022, 47/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2022, 49/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2022, 93/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 93/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 140/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 140/2022/R/eel);
- la deliberazione 14 dicembre 2022, 689/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 689/2022/R/eel);
- la comunicazione di Terna dell’8 novembre 2022 (prot. Autorità 56701 dell’8 novembre 2022 - di seguito: comunicazione 8 novembre 2022).

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione ARG/elt 179/09 disciplina il servizio di importazione virtuale di energia elettrica, ai sensi dell’articolo 32, comma 6, della legge 99/09;
- la deliberazione ARG/elt 179/09 prevede in particolare che Terna:
 - predisponga il contratto che regola il rapporto tra Terna e i soggetti selezionati ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 99/09, che intendano avvalersi delle misure di cui al comma 6, del medesimo articolo 32 (di seguito: contratto Terna-finanziatori);
 - predisponga il contratto che regola il rapporto tra Terna e i soggetti che si impegnano a dare esecuzione al servizio di importazione virtuale (di seguito: *shipper*) selezionati in esito alle aste per l’importazione virtuale (di seguito: contratto Terna-*shipper*);
 - predisponga un regolamento disciplinante le aste per l’importazione virtuale (di seguito: Regolamento);
 - invii il Regolamento all’Autorità per l’approvazione entro il 31 (trentuno) ottobre di ciascun anno in cui è necessario introdurre delle modifiche significative rispetto all’ultima versione approvata;
- l’articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015 ha modificato la legge 99/09, prorogando la durata massima del servizio al 31 dicembre 2021;
- l’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, ha ulteriormente prorogato la scadenza temporale di cui all’articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015, portandola al 31 dicembre 2026, disponendo inoltre che l’Autorità aggiornasse i provvedimenti previsti dall’articolo 32, comma 6, della legge 99/09;
- con la deliberazione 93/2022/R/eel, l’Autorità ha aggiornato la deliberazione ARG/elt 179/09 ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2021;
- con la deliberazione 140/2022/R/eel, l’Autorità ha approvato l’ultimo aggiornamento dello schema del contratto Terna-finanziatori e l’ultimo aggiornamento del contratto Terna-*shipper*;

- con la medesima deliberazione 140/2022/R/eel, l’Autorità ha approvato il regolamento disciplinante le aste per l’importazione virtuale per l’anno 2022.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 689/2022/R/eel, l’Autorità, ha sospeso la regolazione del servizio di importazione virtuale come disciplinata dalla deliberazione ARG/elt 179/09 in ragione della notevole incertezza in merito alle condizioni di mercato attese per il 2023, a seguito della grande volatilità dei prezzi registrata nelle borse elettriche europee nel corso del 2022 e della contrazione della liquidità dei mercati a termine;
- con la medesima deliberazione 689/2022/R/eel, l’Autorità ha pertanto introdotto per il 2023 una regolazione alternativa del servizio di importazione virtuale (di seguito: regolazione alle differenze), di cui i soggetti finanziatori potevano chiedere a Terna l’attivazione su base mensile, prevedendo tuttavia la possibilità di ripristinare la regolazione di cui alla deliberazione ARG/elt 179/09 nel corso dell’anno sulla base di una stabilizzazione delle condizioni di mercato, o in ragione di una eccessiva onerosità per il sistema della gestione della regolazione alle differenze;
- nel corso dei primi mesi del 2023 i differenziali tra le quotazioni dei principali mercati elettrici europei e in particolare dei prodotti che prevedono la consegna nei restanti trimestri dell’anno, si sono andati stabilizzando, e in particolare i differenziali di prezzo tra il mercato tedesco e quello italiano hanno assunto valori pari a circa 15 €/MWh con riferimento al secondo e terzo trimestre 2023 e circa 7 €/MWh con riferimento all’ultimo trimestre dell’anno;
- nell’ambito degli interventi di sviluppo previsti dalla legge 99/09, con il decreto direttoriale 290/ML/6/2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha concesso alla società Piemonte Savoia S.r.l. un’esenzione di durata decennale dalle disposizioni dell’articolo 16, comma 6, del regolamento (CE) 714/2009 e dell’articolo 9 della direttiva 2009/72/CE per una capacità pari ai sette dodicesimi della porzione italiana dei ricavi derivanti dall’allocazione della capacità di trasporto (corrispondenti a 350 MW), resa disponibile dall’interconnessione Piossasco – Grand’Ile, tra Italia e Francia, di complessivi 1.200 MW (di seguito: *interconnector* Piemonte – Savoia);
- con la comunicazione 8 novembre 2022, Terna ha comunicato all’Autorità l’avvio in esercizio commerciale dell’*interconnector* Piemonte – Savoia e la conseguente cessazione del diritto ad avvalersi dell’importazione virtuale per la capacità resa disponibile (300 MW), mentre gli ulteriori 50 MW entreranno in esercizio solo a fronte del completamento dell’interconnessione Piossasco – Grand’Ile che Terna stima possa avvenire nella seconda metà del 2023.

RITENUTO CHE:

- le mutate condizioni dei mercati elettrici europei siano compatibili con il ripristino della regolazione del servizio di importazione virtuale come disciplinata dalla deliberazione ARG/elt 179/09;
- sia pertanto opportuno, al fine di perseguire il massimo contenimento degli oneri per l'erogazione del servizio, prevedere che Terna ponga in atto tutte le misure necessarie per poter selezionare gli *shipper* in grado di erogare - per il periodo dal 1° aprile 2023 al 31 dicembre 2023 - il servizio di importazione virtuale ai sensi della deliberazione ARG/elt 179/09;
- con riferimento la quota di capacità dell'interconnector Piemonte – Savoia per la quale il diritto di avvalersi del servizio di importazione virtuale cesserà solo alla completa entrata in esercizio commerciale della interconnessione Piosasco – Grand'Isle, sia opportuno che Terna selezioni gli *shipper* per durate inferiori, solo con riferimento ai mesi del 2023 per i quali è probabile che l'interconnessione non sia ancora disponibile;
- sia necessario prevedere che i soggetti selezionati provvedano tempestivamente ad aggiornare le garanzie del rispetto degli obblighi contrattuali che i medesimi soggetti sono tenuti a rendere disponibili a Terna;
- sia necessario definire disposizioni specifiche per il solo anno 2023 e, in particolare, sia necessario:
 - prevedere che i soggetti selezionati comunichino, inderogabilmente entro il 9 marzo 2023 e a pena di decadenza dal diritto di accesso al servizio di importazione virtuale, il mercato del Paese estero nel quale si impegnano a rendere disponibile l'energia elettrica e la quantità di energia per la quale chiedono l'attivazione del servizio;
 - prevedere l'avvio del servizio di importazione virtuale a partire dal primo aprile 2023 e la contestuale cessazione della regolazione introdotta dalla deliberazione 689/2022/R/eel

DELIBERA

1. di ripristinare, a partire dal **primo maggio 2023**, la regolazione del servizio di importazione virtuale così come disciplinata dalla deliberazione ARG/elt 179/09;
2. di prevedere che ciascun soggetto selezionato, di cui alla deliberazione ARG/elt 179/09, sia tenuto, entro il **7 aprile 2023**, a comunicare a Terna, con modalità determinate da Terna stessa, la quantità costante in tutte le ore di energia elettrica di cui richiede l'importazione virtuale per una potenza comunque non superiore a quella per cui è risultato assegnatario ovvero cessionario, nonché il mercato del Paese estero, individuato tra quelli di cui all'articolo 3, comma 4, della medesima deliberazione, nel quale si impegna a rendere disponibile agli *shipper* l'energia elettrica di cui richiede l'importazione virtuale;

3. di prevedere che i soggetti selezionati, di cui alla deliberazione ARG/elt 179/09, siano tenuti, entro il **24 aprile 2023**, a adeguare, secondo modalità stabilite da Terna, l'entità e la durata delle garanzie prestate per il rispetto degli obblighi contrattuali, di cui all'articolo 3.2, della medesima deliberazione;
4. di prevedere che, con riferimento alla capacità dell'*interconnector* Piemonte Savoia non ancora entrata in esercizio commerciale, Terna possa selezionare *shipper* per durate inferiori alla restante parte del 2023 anche attraverso più procedure selettive fino alla completa entrata in esercizio commerciale della interconnessione Piossasco – Grand'Ile;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

24 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini